

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 135}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BATTAGLIA**

Ordinamento della professione di chimico e tecnologo farmaceutico e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende regolamentare la figura professionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, che a distanza di oltre trentaquattro anni dall'istituzione del relativo corso di laurea incontrano, ancora oggi, notevoli problemi nell'esplicare la propria attività professionale.

Nel 1967, presso la facoltà di farmacia dell'università di Pavia (decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1037) viene istituito il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF), successivamente esteso alle altre facoltà di farmacia (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523).

Poiché il piano di studi della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche prevedeva la maggior parte degli esami presenti

nel corso di laurea in farmacia, dopo qualche anno è stata riconosciuta la possibilità ai laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche di iscriversi all'albo professionale dei farmacisti, previo superamento del relativo esame di abilitazione, in seguito a tirocinio *post* laurea di almeno sei mesi, equiparando i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche alle medesime funzioni attribuite ai laureati in farmacia, dalle vigenti disposizioni.

Con la legge 15 ottobre 1982, n. 756, i due titoli sono stati equiparati al fine della partecipazione ai pubblici concorsi.

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, presente ormai in tutte le facoltà di farmacia, con una durata di cinque anni, articolato in 32 esami con tesi sperimentale obbligatoria, porta alla formazione di qualificati professionisti

(si stima che, attualmente, il numero dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche sia superiore alle 5000 unità).

Fino a qualche anno fa i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in considerazione del loro relativo basso numero e dello sviluppo dell'occupazione nelle aziende farmaceutiche e cosmetiche, non hanno incontrato problemi occupazionali, in considerazione dell'elevato grado di preparazione universitaria.

Ben diversa è la situazione occupazionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche nell'ambito delle strutture pubbliche, in particolare nell'ambito delle aziende sanitarie locali; infatti, per quanto attiene il ruolo chimico del Servizio sanitario nazionale, pur essendo prevista per questi la possibilità di accedere ai concorsi per tale ruolo (legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982), la mancanza del requisito dell'iscrizione all'ordine professionale ha dato adito ad un contenzioso con l'amministrazione pubblica.

Infatti, la normativa concorsuale, da una parte, ammette i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche al concorso e, dall'altra, li esclude per l'impossibilità dell'iscrizione all'ordine professionale, che non esiste; né tantomeno è data la possibilità al laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche di iscriversi all'ordine dei chimici, questo anche in base al parere negativo del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 1991.

Orbene, si rende necessario, per una questione di giustizia e di pari opportunità, per i laureati di corsi di laurea che abbiano competenze affini (come si evince da un banale confronto tra i diversi piani di studio dei corsi di laurea in chimica, scienze biologiche e chimica e tecnologia farmaceutiche), che vi sia per tutti una omogeneità di trattamento nello svolgimento delle proprie competenze professionali.

Pertanto, si richiede l'istituzione dell'ordine nazionale dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in modo da stabilire, in funzione del piano di studi e di un adeguato esame di abilitazione, le

competenze professionali dei laureati in questa disciplina ed anche dei laureati in farmacia che operano nel settore farmaceutico, sanitario ed ambientale, al di fuori dell'area della farmacia; in particolare, si desidera riconoscere agli iscritti del costituendo ordine, la competenza nei seguenti settori:

a) titolarità o direzione tecnica di laboratori, di studi di consulenza, sia privati che di enti pubblici, farmaceutici, cosmetici, alimentari ed ambientali;

b) informazione medico-scientifica;

c) analisi chimico-cliniche;

d) saggi e dosaggi farmacologici;

e) registrazione e convalidazione dei medicinali, dei cosmetici e degli alimenti presso il Ministero della sanità;

f) funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate.

È beninteso che non si rivendica l'esclusiva competenza in questi settori per i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche e per i farmacisti, ma che, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi ed in seguito al superamento di un adeguato esame di abilitazione, oltre ad un oggettivo confronto con i piani di studio di altre figure professionali, vengano a cessare le attuali limitazioni imposte a tali laureati.

Onorevoli colleghi, le numerose sentenze dei tribunali amministrativi regionali, in merito a questa carenza normativa, nonché il notevole incremento dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo la riforma dei due corsi di laurea all'interno della facoltà di farmacia, l'evoluzione culturale della nostra società a favore di una maggiore chiarezza di ruoli, competenze e responsabilità di tutti i professionisti, impongono la necessità di istituire l'ordine professionale dei chimici e tecnologi farmaceutici.

La proposta di legge, in tal senso formulata sulla base delle esperienze riportate dall'Associazione nazionale dei

laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche (ANCTF), che dal 1987 rappresenta gli interessi della categoria, intende definire in modo chiaro e netto le competenze dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche al fine di evitare future prevaricazioni e di garantire l'attività professionale nelle aree di specifica competenza.

Preme infine ricordare che sono stati istituiti, recentemente, altri albi professio-

nali come, ad esempio, quello dei tecnologi alimentari (legge 18 gennaio 1994, n. 59), e che il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, ha ammesso tra le lauree abilitate per la direzione tecnica delle officine farmaceutiche omeopatiche, anche la laurea in scienze biologiche, in palese contrasto con le aspettative dei laureati in farmacia, chimica, e chimica e tecnologia farmaceutiche, che rivendicano esclusive competenze in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'albo professionale nazionale dei chimici e tecnologi farmaceutici, di seguito denominato « albo ».

2. All'albo possono iscriversi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ed i laureati in farmacia che svolgono attività professionale sia in rapporto di lavoro subordinato sia autonomamente, in possesso dell'abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 2 e dei requisiti di cui all'articolo 15.

ART. 2.

1. Il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e tecnologo farmaceutico costituisce condizione per l'iscrizione all'albo.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 è subordinato al superamento di un esame di Stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Gli iscritti all'albo hanno competenza nei seguenti settori professionali:

a) titolarità e direzione tecnica di studi di consulenza di laboratori, sia privati sia pubblici, chimico-farmaceutici, cosmetici, alimentari ed ambientali;

b) informazione medico-scientifica;

c) certificazione relativa alle analisi chimico-cliniche ed ambientali dei prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari,

dietetici e di tutte le sostanze che possono determinare fattori di tossicità;

d) saggi e dosaggi farmacologici;

e) registrazione e convalidazione dei medicinali, dei cosmetici e degli alimenti presso il Ministero della sanità.

ART. 4.

1. I laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche possono optare per l'iscrizione all'ordine provinciale dei farmacisti, previo superamento del relativo esame di abilitazione.

ART. 5.

1. Per l'esercizio della professione di chimico e tecnologo farmaceutico è obbligatoria l'iscrizione all'albo.

2. I laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche dipendenti dello Stato e della pubblica amministrazione possono svolgere attività professionale limitatamente all'espletamento delle mansioni ad essi affidate dall'ente presso il quale svolgono l'attività lavorativa.

ART. 6.

1. L'iscrizione all'albo comporta l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali il professionista sia venuto a conoscenza a seguito della propria attività.

ART. 7.

1. È istituito l'ordine nazionale dei chimici e tecnologi farmaceutici, con sede in Roma, di seguito denominato « ordine ».

2. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri; se il numero degli iscritti è superiore a cento i componenti del consiglio sono elevati a sette membri; se il numero degli iscritti supera i trecento, i

componenti del consiglio sono elevati a nove membri.

3. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il consiglio dell'ordine rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 8.

1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il consiglio dell'ordine è validamente convocato con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

ART. 9.

1. Il presidente del consiglio dell'ordine ha la legale rappresentanza dell'ordine stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti all'albo ed il consiglio.

2. In caso di impedimento del presidente, l'ordine è rappresentato dal vicepresidente.

ART. 10.

1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

a) cura l'osservanza delle norme che disciplinano la professione;

b) svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo medesimo;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

f) compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli oneri;

h) cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;

i) stabilisce il tariffario delle prestazioni professionali;

l) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

ART. 11.

1. Il componente del consiglio dell'ordine che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. I componenti del consiglio dell'ordine decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti nelle ultime elezioni, secondo l'ordine di preferenza. Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro due mesi l'assemblea degli iscritti all'albo per il rinnovo del consiglio medesimo.

ART. 12.

1. Il consiglio dell'ordine è sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanità e può essere sciolto se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro quattro mesi dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione del-

l'assemblea degli iscritti all'albo per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

3. Il commissario di cui al comma 2 nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, ove necessario, un comitato composto da non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, o un suo rappresentante, deve essere inserito di diritto in tutte le commissioni che, a livello ministeriale ed a vario titolo, regolamentano e disciplinano il settore dei medicinali, dei cosmetici, degli alimenti e dell'ambiente.

ART. 13.

1. L'assemblea degli iscritti all'albo è convocata dal presidente del consiglio dell'ordine. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di presenti.

2. L'assemblea è convocata entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

3. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria degli iscritti quando lo ritenga opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto degli iscritti all'albo.

4. Nei casi di cui al comma 3, il presidente convoca l'assemblea straordinaria entro un mese; qualora il presidente non vi provveda, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, che designa un iscritto all'albo a presiedere l'assemblea.

ART. 14.

1. L'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine è convocata dal presi-

dente e di tale convocazione è data comunicazione agli iscritti con lettera raccomandata, circolare o comunicato, almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. Il voto è personale, diretto e segreto. Possono essere espresse due preferenze. Sono eleggibili tutti gli iscritti non assoggettati a provvedimento disciplinare.

3. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

4. In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, trasmettendo la graduatoria dei risultati. Contro i risultati dell'elezione ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso entro un mese dalla proclamazione.

ART. 15.

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 2.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che comportano la radiazione dall'albo ai sensi dell'articolo 23.

3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata sulla base di una relazione pre-

sentata da un membro del consiglio dell'ordine, deve essere motivata.

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi professionali.

ART. 16.

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti può essere sospeso dall'albo.

3. La sospensione per morosità di cui al comma 2, non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il provvedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

ART. 17.

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reinscrizione qualora siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione medesima.

2. Il soggetto reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione della iscrizione.

ART. 18.

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione all'albo sono comunicate, nel termine di un mese dalla loro adozione, all'interessato, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del capoluogo della regione ove è residente l'iscritto, nonché al Ministro della sanità.

ART. 19.

1. Agli iscritti all'albo che si rendano responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- d) la radiazione.

ART. 20.

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri. Esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente dell'ordine o dal segretario.

ART. 21.

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionali. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

ART. 22.

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine, sentito il professionista interessato.

2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata inferiore a tre anni;

b) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 206 del codice penale e l'applicazione di una misura interdittiva ai sensi del codice di procedura penale.

ART. 23.

1. La radiazione dall'albo può essere disposta quando l'iscritto abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero nell'ipotesi di grave violazione dei doveri professionali.

2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale;

b) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore ai tre anni o la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale, o ad una casa di cura e di custodia, ai sensi dell'articolo 219 del codice penale.

ART. 24.

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, qualora non siano stati radiati, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

2. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente e sospende il procedimento.

ART. 25.

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione nel termine di cinque anni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

ART. 26.

1. Le sanzioni disciplinari non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Nessuna sanzione disciplinare la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine.

4. Nei casi di sospensione o di radiazione dall'albo di diritto, l'audizione dell'interessato ai sensi del comma 3 è facoltativa.

ART. 27.

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio dell'ordine, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento disciplinare di cui all'articolo 26, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio dell'ordine, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione del consiglio dell'ordine deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio stesso.

ART. 28.

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio dell'ordine.

ART. 29.

1. Le sanzioni disciplinari della sospensione o della radiazione dall'albo, anche quando sia stato presentato ricorso, sono immediatamente esecutive.

ART. 30.

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reinscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, una condotta irreprensibile.

2. Il radiato reinscritto all'albo acquista l'anzianità dalla data della sua iscrizione.

ART. 31.

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine pronunciate in materia di iscrizione, cancellazione o iscrizione all'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di un mese dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale di Roma.

2. La sentenza del tribunale di cui al comma 1, può essere impugnata davanti alla corte di appello competente, nel termine di un mese dalla notificazione, dal-

l'interessato, dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale della Repubblica competenti per territorio.

3. Il tribunale e la corte di appello di cui ai commi 1 e 2, decidono in camera di consiglio, con decreto motivato, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

4. Il ricorso per Cassazione può essere presentato anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello competente, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della decisione.

5. La sentenza della corte di appello o della Cassazione può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata.

ART. 32.

1. Le tariffe degli onorari, che costituiscono i minimi ed i massimi inderogabili, le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine, approvata dal Ministro della sanità.

ART. 33.

1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese.

2. In caso di reclamo del committente ai sensi del comma 1, il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione d'ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine, che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

ART. 34.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneità, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche alla data di emanazione del

decreto di cui al comma 2 e che presentino i requisiti previsti dagli articoli 2 e 15, comma 1.

2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, di concerto con il Ministro della sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 35.

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo si provvede mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico e tecnologo farmaceutico, compresi quelli della sessione speciale di cui all'articolo 34, si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti stessi.

ART. 36.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di esecuzione.

ART. 37.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, e sino al raggiungimento del minimo pensionabile, per non perdere i diritti acquisiti per il trattamento pensionistico erogato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i farmacisti (ENPAF), è consentito essere iscritti contemporaneamente all'ordine dei chimici e tecnologi farmaceutici ed all'ordine provinciale dei farmacisti.

Lire 500 = € 0,26

